

Concordati e Accordi con la Santa Sede (2012 – 2013)

Conventio inter Apostolicam Sedem et Argentinam Rempubicam¹

ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ARGENTINA

La Santa Sede riaffermando i principi del Concilio Ecumenico Vaticano II e lo Stato Argentino ispirandosi al principio della libertà ripetutamente consacrato dalla Costituzione Nazionale e allo scopo di aggiornare la situazione giuridica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che il Governo Federale sostiene, convengono di stipulare un Accordo.

A questo scopo, Sua Santità il Sommo Pontefice Paolo VI ha nominato Suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Umberto Mozzoni Nunzio Apostolico in Argentina, e l'Eccellentissimo Signor Presidente della Nazione Argentina, Teniente General D. Juan Carlos Onganía, ha nominato suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Dr. Nicanor Costa Mendez, Ministro degli Affari Esteri e Culto.

I Plenipotenziari, dopo di aver scambiato i loro rispettivi Pieni Poteri e averli trovati nella dovuta forma, convengono negli articoli seguenti:

Art. I

Lo Stato Argentino riconosce e garantisce alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana il libero e pieno esercizio del suo potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del suo culto, come pure della sua giurisdizione

¹ **Firma:** il 10 ottobre 1966, **ratifica:** 28 gennaio 1967, in : AAS 59 (1967) 127-130; UN Treaty Series 8696; anche in «IDE» (1968) P. I, p. 328-331. Vid. N. PADILLA, *A treinta años del Acuerdo con la Santa Sede*, Buenos Aires 1996; P.J. FRÍAS, *El Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina*, Córdoba 1972; R.R. DE LAFUENTE, *La situación concordataria argentina*, in AA.VV. «La institución concordataria en la actualidad», Salamanca 1971, p. 357-371; vid. anche i vari interventi in occasione del 30° anniversario dell'accordo in «Anuario Argentino de Derecho Canónico» (1996), p. 353-404.

nell'ambito della sua competenza, per il raggiungimento dei suoi fini specifici.

Art. II

La Santa Sede potrà erigere nuove circoscrizioni ecclesiastiche e modificare i confini delle esistenti o sopprimerle, se lo giudica necessario od utile per la assistenza dei fedeli e lo sviluppo della sua organizzazione.

Prima di procedere alla erezione di una nuova Diocesi o di una Prelatura o ad altri cambiamenti di circoscrizioni diocesane, la Santa Sede comunicherà confidenzialmente al Governo le sue intenzioni ed i suoi progetti per sapere se questo abbia da fare osservazioni legittime, eccetto il caso di minime rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

A suo tempo, la Santa Sede notificherà ufficialmente al Governo Argentino le nuove erezioni, modificazioni o soppressioni effettuate, affinché questo proceda al loro riconoscimento agli effetti amministrativi.

Saranno comunicate al Governo anche le modificazioni dei confini delle Diocesi esistenti.

Art. III

La nomina degli Arcivescovi e Vescovi è di competenza della Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina degli Arcivescovi e Vescovi residenziali, di Prelati o di Coadiutori con diritto di successione, la Santa Sede comunicherà al Governo Argentino il nome della persona prescelta per sapere se questo ha, obiezioni di carattere politico generale da sollevare.

Il Governo Argentino darà una risposta entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il silenzio del Governo si interpreterà nel senso che esso non ha obiezioni da opporre alla nomina. Tutte queste pratiche si svolgeranno nel più rigoroso segreto.

Tutto ciò che riguarda, il Vicariato Castrense continuerà ad essere regolato dalla Convenzione del 28 giugno 1957.

Gli Arcivescovi e Vescovi residenziali ed i Coadiutori con diritto di successione saran-

no cittadini argentini.

Art. IV

Si riconosce il diritto della Santa Sede di pubblicare nella Repubblica Argentina le disposizioni relative al governo della Chiesa, e quello di comunicare e mantenere corrispondenza liberamente coi Vescovi, col clero e coi fedeli in relazione al suo nobile ministero, come questi lo potranno con la Sede Apostolica.

Godono della stessa facoltà, i Vescovi e le altre autorità, ecclesiastiche nei riguardi del loro clero e dei fedeli.

Art. V

L'Episcopato Argentino può chiamare al Paese gli ordini, le congregazioni religiose maschili e femminili e i sacerdoti secolari che reputi utili per l'incremento della assistenza spirituale e per l'educazione cristiana del popolo.

A richiesta dell'Ordinario del luogo, il Governo Argentino, sempre in armonia con le leggi pertinenti, concederà al personale ecclesiastico e religioso straniero il permesso di residenza e il documento di cittadinanza.

Art. VI

Nel caso che vi fossero osservazioni od obiezioni da parte del Governo Argentino in conformità con gli articoli secondo e ter-

BRASILE

SECRETARIA STATUS

CONVENTIO

**INTER SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM
FOEDERATIVAM BRASILIAE**

**Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica
Federativa del Brasile
sullo Statuto Giuridico della Chiesa Cattolica in Brasile²**

² Firma: 13.XI.2008, ratifica: 10 dicembre 2009, in: AAS (2010) 118-129 dove viene pubblicato tra gli *Acta* del Papa sotto l'epigrafe *Secretaria Status*; Min. Rel. Exter. Nota n° 637 - 13/11/2008 Distribuição 22; e CNBB. Vid. F. VECCHI, *Il concordato brasiliano del 2008: dal "separatismo privilegiario" al*

zo, le Alte Parti Contraenti cercheranno la maniera adatta per giungere ad una intesa; così pure risolveranno amichevolmente le eventuali divergenze che potessero sorgere nella interpretazione e nell'applicazione delle clausole del presente Accordo.

Art. VII

La presente Convenzione, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore allo scambio degli Strumenti di Ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato questo Accordo, in doppio esemplare, e vi hanno apposto i sigilli, nella città di Buenos Aires, il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno millenovecentosessantasei.

+UMBERTO MOZZONI

Nuncio Apostólico

Conventio inter Apostolicam Sedem atque Argentinam Rempublicam rata habita, die XXVIII mensis Ianuarii anno MCMLXVII Ratihabitationis Instrumenta accepta et red-dita mutuo fuerunt. Exinde, scilicet ab eodem nuper memorato die, huiusmodi Conventio, inter Apostolicam Sedem atque Argentinam Rempublicam icta, vigere coepit ad normam articuli VII eiusdem Pactionis.

La Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile, d'ora in avanti denominate Alte Parti Contraenti;

Considerando che la Santa Sede è la suprema autorità della Chiesa Cattolica, regolata dal Diritto Canonico;

Considerando le relazioni storiche tra la Chiesa Cattolica e il Brasile e le loro rispettive responsabilità al servizio della società e del bene integrale della persona umana;

Affermando che le Alte Parti Contraenti sono, ciascuna nel proprio ordine, autonome, indipendenti e sovrane e cooperano per l'edificazione di una società più giusta, paci-

"pluralismo concordatario" nel modello pattizio di "Vereinbarung" : IE (2010) p. 427-446.

fica e fraterna;

Basandosi la Santa Sede sui documenti del Concilio Vaticano II e sul Codice di Diritto Canonico, e la Repubblica Federativa del Brasile sul suo ordinamento giuridico;

Riaffermando l'adesione al principio, internazionalmente riconosciuto, di libertà religiosa;

Riconoscendo che la Costituzione brasiliana garantisce il libero esercizio dei culti religiosi;

Animati dall'intenzione di rafforzare e incrementare le mutue relazioni già esistenti;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Alte Parti Contraenti continueranno ad essere rappresentate, nelle loro relazioni diplomatiche, da un Nunzio Apostolico accreditato presso la Repubblica Federativa del Brasile e da un Ambasciatore del Brasile accreditato presso la Santa Sede, con le immunità e garanzie assicurate dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche, del 18 aprile 1961, e dalle altre norme internazionali.

ARTICOLO 2

La Repubblica Federativa del Brasile, sulla base del diritto di libertà religiosa, riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere la sua missione apostolica, garantendo l'esercizio pubblico delle sue attività, in conformità con l'ordinamento giuridico brasiliano.

ARTICOLO 3

La Repubblica Federativa del Brasile riafferma la personalità giuridica della Chiesa Cattolica e di tutte le Istituzioni Ecclesiastiche che posseggono tale personalità secondo il diritto canonico, a condizione che non contrasti con il sistema costituzionale e le leggi brasiliane, quali: Conferenza Episcopale, Province Ecclesiastiche, Arcidiocesi, Diocesi, Prelature Territoriali o Personali, Vicariati e Prefetture Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche Personali, Missioni Sui Iuris, Ordinariato Mi-

litare e Ordinariati per i Fedeli di Altri Riti, Parrocchie, Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

§ 1º. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere tutte le Istituzioni Ecclesiastiche menzionate nel caput di questo articolo.

§ 2º. La personalità giuridica delle Istituzioni Ecclesiastiche sarà riconosciuta dalla Repubblica Federativa del Brasile mediante l'iscrizione nel rispettivo registro dell'atto di creazione, nei termini della legislazione brasiliana; è vietato all'autorità pubblica di negare il riconoscimento o la registrazione dell'atto di creazione. Devono essere annotate anche tutte le eventuali modifiche che tale atto dovesse successivamente ricevere.

ARTICOLO 4

La Santa Sede dichiara che nessuna circoscrizione ecclesiastica del Brasile dipenderà da un Vescovo la cui sede sia fissata in territorio straniero.

ARTICOLO 5

Le persone giuridiche ecclesiastiche, riconosciute nei termini dell'articolo 3, che, oltre ai fini religiosi, perseguono finalità di assistenza e solidarietà sociale, svolgeranno la propria attività e godranno di tutti i diritti, immunità, esenzioni e benefici attribuiti agli enti con fini di analoga natura previsti nell'ordinamento giuridico brasiliano, a condizione che siano osservati i requisiti e gli obblighi previsti dalla legislazione brasiliana.

ARTICOLO 6

Le Alte Parti riconoscono che il patrimonio storico, artistico e culturale della Chiesa Cattolica, così come i documenti custoditi nei suoi archivi e biblioteche, costituiscono parte rilevante del patrimonio culturale brasiliano, e continueranno a cooperare per salvaguardare, valorizzare e promuovere la fruizione dei beni, mobili e immobili, di proprietà della Chiesa Cattolica o di altre persone giuridiche ecclesiastiche, che siano considerati dal Brasile come parte del patrimonio culturale e artistico.

§ 1º. La Repubblica Federativa del Brasile, nel rispetto del principio di cooperazione, riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici menzionati nel *caput* di questo articolo deve essere salvaguardata dall'ordinamento giuridico brasiliano, senza pregiudizio di altre finalità, che possano scaturire dalla loro natura culturale.

§ 2º. La Chiesa Cattolica, consapevole del valore del suo patrimonio culturale, si impegna a facilitare l'accesso al medesimo per tutti coloro che vogliano conoscerlo e studiarlo, salvaguardate le sue finalità religiose e le esigenze della sua protezione e di tutela degli archivi.

ARTICOLO 7

La Repubblica Federativa del Brasile assicura, nei termini del suo ordinamento giuridico, le misure necessarie per garantire la protezione dei luoghi di culto della Chiesa Cattolica e delle sue liturgie, simboli, immagini e oggetti culturali, contro ogni forma di violazione, disprezzo e uso illegittimo.

§ 1º. Nessun edificio, dipendenza o oggetto adibito al culto cattolico, nel rispetto della funzione sociale della proprietà e della legislazione, può essere demolito, occupato, trasportato, ristrutturato o destinato dallo Stato e da enti pubblici ad altro fine, se non per necessità o utilità pubblica, o per interesse sociale, nei termini della Costituzione brasiliana.

ARTICOLO 8

La Chiesa Cattolica, in vista del bene comune della società brasiliana, specialmente dei cittadini più bisognosi, si impegna, osservate le esigenze di legge, a dare assistenza spirituale ai fedeli accolti in strutture sanitarie, di assistenza sociale, di educazione e similari, o detenuti in istituti penitenziari e similari, osservate le norme di ciascuna struttura, e che, per tale ragione, siano impediti di esercitare in condizioni normali la pratica religiosa e lo richiedano. La Repubblica Federativa del Brasile garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere questo servizio, inerente alla sua stessa missione.

ARTICOLO 9

Il riconoscimento reciproco di titoli e qualificazioni di livello universitario dipenderà dai requisiti degli ordinamenti giuridici, rispettivamente della Santa Sede e del Brasile.

ARTICOLO 10

La Chiesa Cattolica, attenta al principio di cooperazione con lo Stato, continuerà a porre le sue istituzioni di insegnamento, a tutti i livelli, a servizio della società, in conformità con i suoi propri fini e con le esigenze dell'ordinamento giuridico brasiliano.

§ 1º. La Repubblica Federativa del Brasile riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di costituire e dirigere Seminari e altri Istituti ecclesiastici di formazione e cultura.

§ 2º. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi, gradi e titoli ottenuti nei Seminari e negli Istituti precedentemente menzionati è regolato dall'ordinamento giuridico brasiliano, in condizioni di parità con studi di identica natura.

ARTICOLO 11

La Repubblica Federativa del Brasile, nel rispetto del diritto di libertà religiosa, della diversità culturale e della pluralità confessionale del Paese, rispetta l'importanza dell'insegnamento religioso in vista della formazione integrale della persona umana.

§ 1º. L'insegnamento religioso, sia quello cattolico sia quello di altre confessioni religiose, di carattere facoltativo, costituisce disciplina dell'orario normale delle scuole pubbliche di insegnamento di base, nel rispetto della diversità culturale religiosa del Brasile, in conformità con la Costituzione e le altre leggi vigenti, senza alcun tipo di discriminazione.

ARTICOLO 12

Il matrimonio celebrato in conformità con il diritto canonico, che rispetti anche le esigenze fissate dal diritto brasiliano per contrarre matrimonio, produce gli effetti civili, mediante la registrazione nell'apposito registro civile, a decorrere dalla data della sua celebrazione.

§ 1º. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, confermate dall'organo di controllo superiore della Santa Sede, sarà effettuata nei termini della legislazione brasiliana relativa alla delibazione delle sentenze straniere.

ARTICOLO 13

È garantito il segreto dell'ufficio sacerdotale, specialmente quello della confessione sacramentale.

ARTICOLO 14

La Repubblica Federativa del Brasile dichiara il suo impegno nella destinazione di spazi a fini religiosi, che dovranno essere previsti negli strumenti di pianificazione urbana, da stabilirsi nei rispettivi piani urbanistici.

ARTICOLO 15

Alle persone giuridiche ecclesiastiche, così come al patrimonio, rendite e servizi collegati alle loro finalità essenziali, è riconosciuta la garanzia dell'immunità tributaria relativa alle imposte, in conformità con la Costituzione brasiliana.

§ 1º. Ai fini tributari, le persone giuridiche della Chiesa Cattolica che svolgano attività sociale ed educativa senza fini di lucro, riceveranno lo stesso trattamento e i benefici attribuiti agli enti filantropici riconosciuti dall'ordinamento giuridico brasiliano, anche per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi richiesti ai fini dell'immunità e delle esenzioni.

ARTICOLO 16

Dato il carattere peculiare religioso e beneficiente della Chiesa Cattolica e delle sue istituzioni:

Il vincolo tra i ministri ordinati o i fedeli consacrati mediante voti e le Diocesi o gli Istituti Religiosi e equiparati è di carattere religioso e pertanto, osservato quanto disposto nella legislazione del lavoro brasiliana, non genera, per se stesso, vincolo di impiego, a meno che non risulti provato lo snaturamento dell'istituzione ecclesiastica.

Compiti di indole apostolica, pastorale, liturgica, catechetica, assistenziale, di promozio-

ne umana, e simili, potranno essere realizzati a titolo volontario, osservato ciò che prescrive la legislazione del lavoro brasiliana.

ARTICOLO 17

I Vescovi, nell'esercizio del loro ministero pastorale, potranno invitare sacerdoti, membri di istituti religiosi e laici, che non abbiano nazionalità brasiliana, per prestare servizio nel territorio delle loro Diocesi, e chiedere alle autorità brasiliane, in loro nome, la concessione del visto per svolgere attività pastorale in Brasile.

§ 1º. A seguito della richiesta formale del Vescovo, in conformità con l'ordinamento giuridico brasiliano, potrà essere concesso il visto permanente o temporaneo, secondo il caso, per i motivi sopra esposti.

ARTICOLO 18

Il presente Accordo potrà essere integrato attraverso la stipulazione di accordi complementari tra le Alte Parti Contraenti.

§ 1º. Organi del Governo brasiliano, nell'ambito delle rispettive competenze, e la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, debitamente autorizzata dalla Santa Sede, potranno concludere intese su materie specifiche, per la piena esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 19

Qualunque divergenza nell'applicazione o interpretazione del presente Accordo sarà risolta mediante trattative diplomatiche dirette.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, fatte salve le situazioni giuridiche esistenti e costituite in forza del Decreto n. 119-A, del 7 gennaio 1890³, e dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sull'Assistenza Religiosa alle Forze

³ Cf. E. CALLIOLI, *O estado e o fator religioso no Brasil República. Compilação de leis comentada*, EDUSC Roma 2001; btcabu.

Armata, del 23 ottobre 1989⁴.

Fatto nella Città del Vaticano, nel giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2008, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

S.E.R. Mons. ✠ Dominique MAMBERTI

Segretario per i Rapporti con gli Stati

Nos autem eandem Conventionem, quam diligenter inspeximus ac voluntati Nostrae conformem invenimus, ratam habemus et confirmamus.

In quorum fidem sollemne hoc Ratihabitionis Documentum Nostra Subscriptione munimus eique Signum Nostrum apponi iubemus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die X mensis Decembris anno MMIX, Pontificatus Nostri quintos.

BENEDICTUS PP. XVI

COLOMBIA

SOLEMNIS CONVENTIO

INTER SACTAM SEDEM ET REMPUBLICAM

COLUMBIANAM⁶

⁴ In AAS (1990) 126-129; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Raccolta di concordati 1950-1999*, LEV 2000, p. 114-116.

⁵ Insolita questa unilaterale formula di ratifica, essendo intervenuto nella stessa data il formale scambio degli strumenti.

⁶ **Firma:** 12 luglio 1973, **ratifica:** 2 luglio 1975, **in:** AAS 67 (1975) 421-434. Vid. A. VÁZQUEZ CARRIZOSA, *El Concordato de Colombia con la Santa Sede*, Bogotá 1973; M.G. MONROY CABRA, *Régimen concordatario colombiano*, Bogotá 1975; E. DÍAZ ARDILLA, *El nuevo concordato con Colombia*, «REDC» (1974) p. 315-342; G. CATALANO, *Il concordato colombiano de 1974 e i principi del Concilio Vaticano II*, «Ius Canonicum» (1975) p. 261-277; P. CIPROTTI, *Il nuovo concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Colombia*, in «Apollinaris» (1975) p. 73-149; J.T. MARTÍN DE AGAR - M. URIBE BLANCO, *Concordato y jurisprudencia constitucional en Colombia*, in AA.VV. «La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional» Actas del VIII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Granada 13-16 maggio 1997, p. 635-643; V. PRIETO MARTÍNEZ, *El concordato*

CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE

E

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA

La Santa Sede e la Repubblica di Colombia, con il proposito di assicurare una feconda collaborazione per il maggior bene della Nazione Colombiana, animate dal desiderio di tener conto delle nuove circostanze che si sono verificate tanto per la Chiesa Cattolica Apostolica e Romana quanto per la Repubblica di Colombia dopo il 1887, data del Concordato da esse sottoscritto, hanno determinato di stipulare un nuovo Concordato, il quale costituisce la norma che regolerà per l'avvenire, su basi di reciproca deferenza e mutuo rispetto, le relazioni fra la Chiesa Cattolica e lo Stato.

en la jurisprudencia colombiana, 2 vol., Bogotá 1998; ID. *El Concordato Colombiano de 1973*, in AA.VV., «Congreso Latinoamericano sobre Libertad Religiosa», Lima 2001, pp. 83-93.

A tal fine Sua Santità PAOLO VI ha nominato Suo Plenipotenziario:

Sua Eccellenza Mons. Angelo Palmas, Arcivescovo titolare di Vibiana, Nunzio Apostolico in Bogotà.

e Sua Eccellenza il Presidente di Colombia, Signor Dottor MISAEL PASTRANA BORRERO, ha nominato Suo Plenipotenziario:

Sua Eccellenza Dott. Alfredo Vázquez Carriosa, Ministro degli Affari Esteri,

i quali, scambiati loro Pleni Poteri trovatili in buona e dovuta forma, anno convenuto negli articoli seguenti:

Articolo I

Lo Stato, in ossequio al tradizionale sentimento cattolico della Nazione Colombiana, considera la Religione Cattolica, Apostolica e Romana come elemento fondamentale del bene comune e dello sviluppo integrale della comunità nazionale.

Lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica e a quanti appartengono ad essa il pieno godimento dei loro diritti religiosi, senza pregiudizio della giusta libertà religiosa delle altre confessioni e dei rispettivi membri, come pure di tutti i cittadini.

Articolo II

La Chiesa Cattolica conserverà la sua piena libertà e indipendenza dal potere civile e di conseguenza potrà esercitare liberamente e integralmente la sua autorità spirituale e la sua giurisdizione ecclesiastica, governandosi e amministrandosi in conformità alle sue proprie leggi.

Articolo III

La legislazione canonica è indipendente da quella civile e non ne costituisce parte, però sarà rispettata dalle Autorità della Repubblica.

Articolo IV

Alla Chiesa Cattolica, come anche alle Diocesi, alle Comunità Religiose e agli altri enti ecclesiastici ai quali la legge canonica concede personalità giuridica, rappresentati

dalle rispettive legittime autorità, lo Stato riconosce vera e propria personalità giuridica.

Di uguale riconoscimento godranno gli enti ecclesiastici che abbiano ricevuto personalità giuridica mediante un atto della legittima autorità, in conformità alle leggi canoniche. Affinchè il riconoscimento civile di questi ultimi divenga effettivo è sufficiente che essi comprovino con certificato la propria esistenza canonica.

Articolo V

La Chiesa, cosciente della missione che le spetta di servire alla persona umana, continuerà a cooperare per lo sviluppo della medesima e della comunità per mezzo delle sue istituzioni e servizi pastorali, in particolare mediante l'educazione, l'insegnamento, la promozione sociale ed altre attività di pubblico beneficio.

Articolo VI

Lo Stato e la Chiesa collaboreranno alla sollecita ed efficace promozione delle condizioni umane e sociali degli indigeni e della popolazione residente in zone marginali suscettibili di un regime canonico speciale. Una Commissione Permanente composta di funzionari designati dal Governo Nazionale e di prelati scelti dalla Conferenza Episcopale, regolata di comune accordo, progetterà piani di sviluppo e vigilerà sulla graduale esecuzione di quelli adottati.

Le funzioni della Commissione Permanente saranno esercitate senza pregiudizio dell'autorità che è propria della pianificazione dello Stato e senza che la Chiesa debba assumere attività aliene dalla sua natura e missione.

Articolo VII

Lo Stato riconosce pieni effetti civili al matrimonio celebrato conformemente alle norme del diritto canonico. Per rendere effettivo tale riconoscimento, la competente autorità ecclesiastica trasmetterà copia autentica dell'Atto al rispettivo funzionario dello Stato il quale dovrà trascriverlo nel regi-

stro civile.

Articolo VIII

Le cause relative alla nullità e allo scioglimento del vincolo dei matrimoni canonici, comprese quelle che si riferiscono alla dispensa del matrimonio rato e non consumato, sono di competenza esclusiva dei Tribunali Ecclesiastici e delle Congregazioni della Sede Apostolica.

Le decisioni e le sentenze di queste cause, quando siano divenute definitive ed esecutive, secondo il diritto canonico, saranno trasmesse al Tribunale Superiore del distretto giudiziario territorialmente competente, il quale emanerà i decreti per la loro esecuzione quanto agli effetti civili e ordinerà la loro iscrizione nel registro civile.

Articolo IX

Le Alte Parti Contraenti convengono che le cause di separazione dei coniugi legati da matrimoni canonici siano trattate dai Giudici dello Stato, in prima istanza presso il Tribunale Superiore rispettivo ed in seconda istanza presso la Corte Suprema di Giustizia.

A richiesta di uno dei coniugi la causa relativa si sospenderà in prima istanza e per una volta sola, durante trenta giorni, per rendere possibile l'azione conciliatrice e pastorale della Chiesa, salva la competenza del Tribunale per adottare i provvedimenti cautelativi che stimi convenienti. Trascorso tale termine il rispettivo Tribunale riprenderà la relativa trattazione.

Articolo X

1. Lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di fondare, organizzare e dirigere sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica centri di educazione di qualsiasi livello e di qualsiasi specialità e ramo dell'insegnamento, senza pregiudizio del diritto d'ispezione e vigilanza che spetta allo Stato.

2. La Chiesa Cattolica conserverà la sua autonomia per fondare, organizzare e dirigere facoltà, istituti di scienze ecclesiastiche, seminari e case di formazione di religiosi. Il riconoscimento da parte dello Stato degli

studi e dei titoli concessi da questi centri sarà oggetto di regolamentazione successiva.

Articolo XI

Al fine di rendere effettivo il diritto che hanno le famiglie di scegliere liberamente centri di educazione per i propri figli, lo Stato contribuirà in misura equa, con fondi del Bilancio Nazionale, al sostentamento delle istituzioni cattoliche.

Articolo XII

Per l'attuazione del diritto che hanno le famiglie cattoliche di dare ai propri figli un'educazione religiosa corrispondente alla loro fede, i programmi educativi, a livello di grado primario e secondario, comprenderanno negli istituti scolastici ufficiali l'insegnamento della religione e la formazione religiosa secondo il Magistero della Chiesa. Al fine di rendere effettivo tale diritto, spetta alla competente autorità ecclesiastica fornire i programmi, approvare i testi dell'insegnamento religioso e verificare come si imparte detto insegnamento. L'autorità civile terrà conto dei certificati di idoneità per insegnare la religione, rilasciati dalla competente autorità ecclesiastica.

Lo Stato favorirà nei gradi superiori dell'insegnamento la creazione di istituti o dipartimenti di scienze superiori religiose, dove gli studenti cattolici abbiano la possibilità di perfezionare la loro cultura in armonia con la propria fede.

Articolo XIII

Come servizio della comunità nelle zone marginali, che hanno bisogno temporaneamente di un regime canonico speciale, la Chiesa collaborerà nel settore dell'educazione ufficiale mediante contratti che svolgano i relativi programmi ufficiali e contemplino le circostanze e le esigenze specifiche di ciascun luogo. Tali contratti stipulati col Governo nazionale si adatteranno a criteri previamente concordati fra questo e la Conferenza Episcopale, conformemente alle disposizioni dell'Articolo VI.

Articolo XIV

Il diritto di nominare Arcivescovi e Vescovi spetta esclusivamente al Romano Pontefice. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo residenziali, e di un Coadiutore con diritto di successione, nomina che dovrà ricadere su cittadini colombiani, la Santa Sede comunicherà al Presidente della Repubblica il nome della persona prescelta, al fine di sapere se ha obiezioni di carattere civile o politico. Si intenderà che esse non esistono se egli non le manifesta entro trenta giorni. Queste pratiche si svolgeranno da entrambe le parti con la maggiore sollecitudine e riserva.

Articolo XV

La Santa Sede potrà erigere nuove circoscrizioni ecclesiastiche e modificare i confini di quelle esistenti, quando lo stimi opportuno, per il miglior compimento della missione della Chiesa. A tale scopo informerà previamente il Governo, accogliendo le indicazioni giuste e convenienti che da esso riceva.

Articolo XVI

La Santa Sede è d'accordo per elevare con la maggior sollecitudine possibile le giurisdizioni missionarie alla categoria di diocesi, nella misura in cui lo sviluppo delle regioni sia in armonia con le esigenze pastorali diocesane.

Articolo XVII

L'assistenza spirituale e pastorale dei membri delle Forze Armate si effettuerà per mezzo del Vicariato Castrense, secondo le norme e i regolamenti emanati al riguardo dalla Santa Sede, d'accordo col Governo.

Articolo XVIII

I chierici e religiosi non potranno essere obbligati ad assumere pubblici incarichi incompatibili col loro ministero e professione religiosa e saranno inoltre esenti dal servizio militare.

Articolo XIX

Continueranno ad essere deferite ai Tribunali dello Stato le cause civili dei chierici e dei religiosi e quelle che si riferiscono alla

proprietà e ai diritti temporali delle persone giuridiche ecclesiastiche, come pure i processi penali contro le suddette persone per contravvenzioni e delitti estranei al ministero ecclesiastico, sanzionati dalle leggi della Repubblica. Si eccettuano, tuttavia, i processi penali contro i Vescovi e quanti ad essi sono equiparati nel diritto ecclesiastico, i quali sono di competenza esclusiva della Sede Apostolica.

Articolo XX

In caso di processi penali contro chierici e religiosi, la competenza sarà in prima istanza, senza intervento della giuria, dei Giudici Superiori o di chi li sostituisca ed in seconda istanza dei Tribunali Superiori. All'inizio del processo, si comunicherà il fatto all'Ordinario proprio, il quale non porrà ostacolo alla procedura giudiziaria. I giudizi non saranno pubblici. Nella detenzione e nell'arresto, prima e durante il processo, essi non potranno essere rinchiusi in carceri comuni; ma se poi fossero condannati in ultima istanza verrà loro applicato il regime ordinario relativo alla esecuzione delle pene.

Articolo XXI

I funzionari dei settori giurisdizionale ed esecutivo dello Stato, presteranno, se necessario, propria collaborazione nelle esecuzione dei provvedimenti dei Tribunali Ecclesiastici, al fine di proteggere i diritti delle persone che potrebbero essere lesi dalla esecuzione incompleta o mancata di tali provvedimenti.

Articolo XXII

L'esercizio illegittimo di giurisdizione o di funzioni ecclesiastiche da parte di chi è privo di missione canonica per compierle, comunicato ufficialmente dall'autorità ecclesiastica al competente funzionario dello Stato, sarà considerato da questo come usurpazione di funzioni pubbliche.

Articolo XXIII

La Chiesa Cattolica e le altre persone giuridiche di cui all'articolo IV del presente Concordato hanno facoltà di acquistare,

possedere, alienare e amministrare liberamente beni mobili e immobili nella forma stabilita dalla legislazione colombiana per tutti i cittadini, e le loro proprietà, fondazioni e diritti saranno non meno inviolabili di quelli che appartengono alle altre persone naturali e giuridiche.

Articolo XXIV

Le proprietà ecclesiastiche potranno essere assoggettate a tributi nella stessa forma ed estensione di quelle dei privati. Tuttavia, in considerazione della loro peculiare finalità, si eccettuano gli edifici destinati al culto, le curie diocesane, le case vescovili e parrocchiali ed i seminari.

Ai beni di utilità comune senza fine di lucro, appartenenti alla Chiesa e alle altre persone giuridiche di cui all'articolo IV del presente Concordato, come quelli destinati a opere di culto, di educazione o beneficenza, si applicheranno in materia tributaria le disposizioni di legge stabilite per le altre istituzioni della stessa natura.

Articolo XXV

Lo Stato riconosce il diritto della Chiesa di richiedere liberamente ai fedeli contributi ed offerte per il culto divino, il sostentamento di suoi ministri ed altri fini propri della sua missione.

Articolo XXVI

Le Alte Parti Contraenti unificano le obbligazioni finanziarie assunte dallo Stato in virtù del Concordato del 1887 e della convenzione sulle Missioni del 1953. Di conseguenza regoleranno il loro ammontare in forma che consenta di adempiere debitamente dette obbligazioni. Sarà ugualmente regolato il contributo dello Stato per la creazione di nuove diocesi e per il sostentamento di quelle che si trovano nei territori anteriormente chiamati di missione. Agli enti che ricevono la cosiddetta rendita nominale lo Stato darà la possibilità di riscattarla.

Articolo XXVII

Lo Stato garantisce alla Chiesa il diritto di possedere e amministrare propri cimiteri, i

quali saranno sottoposti alla vigilanza ufficiale per quanto si riferisce all'igiene e all'ordine pubblico. Nei cimiteri dipendenti dall'autorità civile la Chiesa potrà esercitare il suo ministero nella inumazione dei cattolici.

Articolo XXVIII

Per la difesa e la promozione del patrimonio culturale colombiano la Chiesa e lo Stato collaboreranno nell'inventario dell'arte religiosa nazionale, il quale comprenderà monumenti, oggetti di culto, archivi, biblioteche ed altri oggetti che per il loro valore storico o estetico siano degni di un'attenzione congiunta affinché siano conservati, restaurati ed esposti, ai fini della educazione sociale.

Articolo XXIX

Nella esecuzione delle disposizioni contenute in questo Concordato, come pure nelle sue regolamentazioni e per risolvere amichevolmente eventuali difficoltà relative alla sua interpretazione ed applicazione, le Alte Parti Contraenti procederanno di comune accordo.

Articolo XXX

Il presente Concordato, salvo quanto è stabilito nell'Articolo XXVI, lascia senza vigore ed effetto quello che le Alte Parti Contraenti firmarono in Roma il 31 dicembre 1887, approvato con la Legge 35 del 1888, ed i seguenti accordi: la Convenzione addizionale al Concordato, firmata a Roma il 20 luglio 1892, approvata con la Legge 34 del 1892; gli accordi derivati dallo scambio di note numero 27643 del 27 febbraio 1924 diretta dal Segretario di Stato di Sua Santità al Ministro Straordinario e Plenipotenziario di Colombia presso la Santa Sede e la risposta di questo del 10 giugno 1924, le quali diedero origine alla Legge 54 del 1924; e la Convenzione sulle Missioni, firmata a Bogotá il 29 gennaio 1953.

Allo stesso tempo sono derogate tutte le disposizioni di leggi e di decreti che in qualsiasi maniera siano incompatibili con questo Concordato.

Articolo XXXI

Il presente Concordato viene firmato in doppio esemplare e in lingua italiana e spagnuola, i cui testi sono ugualmente autentici e fanno ugualmente fede.

Articolo XXXII

Questo Concordato entrerà in vigore alla data dello scambio dei rispettivi strumenti di ratifica delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari firmano questo Concordato, nella città di Bogotá, Repubblica di Colombia, il dodici luglio millenovecentosettantatrè.

+ ANGELO PALMAS Nunzio Apostolico

ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma del Concordato oggi sottoscritto fra la Santa Sede e la Repubblica di Colombia, i Plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti fanno le seguenti dichiarazioni che formano parte integrante del Concordato medesimo:

Circa l'Articolo VII

1. D'accordo con la legislazione vigente nello Stato colombiano l'iscrizione di un matrimonio canonico che non sia stato annotato nel registro civile al tempo della sua celebrazione, potrà sempre farsi a richiesta di qualsiasi dei coniugi o di chi abbia interesse legittimo a detto matrimonio. A tale scopo, sarà sufficiente la presentazione di una copia autentica del relativo atto ecclesiastico. La morte di uno o di entrambi i coniugi non sarà di ostacolo a detta iscrizione.

2. Gli effetti civili del matrimonio canonico, debitamente iscritto nel registro civile, decorreranno dalla data della celebrazione di detto matrimonio.

Circa l'Articolo VIII

La Repubblica di Colombia riconosce la competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica per quanto si riferisce agli aspetti canonici del Privilegio della Fede.

Per quanto si riferisce ai relativi effetti ci-

vili si terrà conto delle disposizioni della giurisprudenza e della legislazione civile colombiane in modo che siano rispettati tanto i diritti acquisiti dai coniugi quanto i diritti delle persone legalmente protette nella società coniugale.

Circa l'Articolo IX

La disposizione di questo articolo che le cause di separazione del matrimonio canonico saranno decise nel Tribunale Superiore e nella Corte Suprema di Giustizia di Colombia, non impedirà che, nel futuro, lo Stato Colombiano possa stabilire un'istanza speciale per esaminare e giudicare le cause relative al diritto di famiglia e che abbia un grado equivalente a quello degli organi menzionati.

Il presente Protocollo si firma nella città di Bogotá, Repubblica di Colombia, il dodici luglio millenovecentosettantatrè.

+ *Angelo Palmas*

Nunzio Apostolico

Solemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Columbianam rata habita, die 2 mensis Iulii anno MDCCCCLXXV in Aedibus Vaticanis Ratihibitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die 2 mensis Iulii anno MDCCCCLXXV, eadem Conventio vigere coepit.

Scambio di note.

(17 e 18 luglio 1974)

D.M. 583

Bogotá, 17 de julio de 1974

A su Excelencia reverendísima monseñor Angelo Palmas nuncio apostólico, Bogotá.

Excelentísimo señor:

Como vuestra excelencia está informada, el Concordato suscrito el 12 de julio de 1973 entre la República de Colombia y la Santa Sede fue ya objeto de la aprobación impartida por el Senado de la República y deberá ser discutido también en las próximas sesiones ordinarias del Congreso

Nacional por la Cámara de Representantes, para los efectos del artículo 120, numeral 20 de la Constitución Nacional.

El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las circunstancias que se han manifestado posteriormente y el vivo deseo de coadyuvar a su propia aprobación, estima oportuno sugerir a la Santa Sede, como por la presente lo hago, que las dos altas partes contratantes acuerden fijar un término de diez años contados a partir de la fecha de ratificación del concordato, para determinar la revisión y eventual modificación del mismo instrumento dentro de la armonía que debe reinar entre la Iglesia Católica y el Estado Colombiano.

Ruego de manera muy atenta a vuestra excelencia se sirva transmitir a la Santa Sede los anteriores puntos de vista de mi Gobierno, en el sentido de que la respuesta favorable de vuestra excelencia y la nota que ahora le dirijo, constituirán, llegado el caso, una expresión de su recíproca voluntad de proceder de la manera indicada en el plazo señalado anteriormente.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de vuestra excelencia con el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Alfredo Vázquez Carrizosa,
Ministro de Relaciones Exteriores.

Bogotá, 18 de julio de 1974

Excelentísimo señor:

Tengo el honor de avisar recibo de la nota de vuestra excelencia, distinguida con el N° DM-583 del 17 de julio de 1974, que a la letra dice:

“Excelentísimo señor: Como vuestra excelencia está informada, el concordato suscrito el 12 de julio de 1973 entre la República de Colombia y la Santa Sede fue ya objeto de la aprobación impartida por el Senado de la República y deberá ser discutido también en las próximas sesiones ordinarias del Congreso Nacional por la

Cámara de Representantes, para los efectos del artículo 120, numeral 20 de la Constitución Nacional.

El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las circunstancias que se han manifestado posteriormente y el vivo deseo de coadyuvar a su pronta aprobación, estima oportuno sugerir a la Santa Sede, como por la presente lo hago, que las dos altas partes contratantes acuerden fijar un término de diez años contados a partir de la fecha de ratificación del Concordato, para determinar la revisión y eventual modificación del mismo instrumento dentro de la armonía que debe reinar entre la Iglesia Católica y el Estado Colombiano.

Ruego de manera muy atenta a vuestra excelencia se sirva transmitir a la Santa Sede los anteriores puntos de vista de mi Gobierno, en el entendido de que la respuesta favorable de vuestra excelencia y la nota que ahora le dirijo, constituirán, llegado el caso, una expresión de su recíproca voluntad de proceder de la manera indicada en el plazo señalado anteriormente.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de vuestra excelencia con el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. *Alfredo Vázquez Carrizosa,* Ministro de Relaciones Exteriores.”

En consecuencia, me complazco en informar a vuestra excelencia que la Santa Sede acepta las propuestas contenidas en la citada nota y que, de acuerdo con la sugerencia allí incluida, la nota referida y ésta de respuesta constituyen una expresión de la recíproca voluntad de la misma Santa Sede y del Gobierno Nacional de Colombia, de proceder de la manera indicada en el plazo señalado anteriormente.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración.

Mons. Angelo Palmas,
Nuncio Apostólico.

ACTA DE CANJE⁷

Reunidos en el salón del Palacio Apostólico del Vaticano, Su Eminencia el señor Cardenal Jean Villot, Secretario de Estado de Su Santidad el Papa Pablo VI, y Su Excelencia el señor doctor Antonio Rocha Alvira, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Colombia ante la Santa Sede, con el objeto de proceder al canje de los respectivos instrumentos de ratificación relativos al Concordato y al Protocolo final, suscritos entre la Santa Sede y la República de Colombia en Bogotá, el 12 de julio de 1973, después de presentar plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, presentaron los documentos originales de ratificación expedidos por las Altas Partes Contratantes; procedieron a la lectura de tales documentos y habiéndolos encontrados exactos y conformes, realizaron el canje en la forma acostumbrada, haciéndose mutua entrega de ellos.

Los infrascritos, en virtud de la plenipotencia que se les ha conferido, siguiendo instrucciones expresas de Su Santidad el Papa Pablo VI y de Su Excelencia el señor Presidente de la República de Colombia, señor doctor Alfonso López Michelsen, y actuando de conformidad con lo dispuesto por el artículo veintinueve del Concordato de 1973, en el momento del canje declaran:

a) Que dentro de los treinta días siguientes al presente canje de instrumentos de ratificación se reunirá en Bogotá la Comisión Permanente contemplada en el artículo sexto del Concordato de 1973, con el fin de determinar los criterios a que deben ajustarse los eventuales contratos que, de conformidad con el artículo trece del Concordato, el Gobierno de Colombia puede celebrar con el ordinario competente en el sector de la educación oficial en los

respectivos territorios;

b) Que la comisión permanente deberá haber terminado la tarea asignada en el punto anterior a más tardar el 31 de julio de 1975, para entrar a determinar cuáles centros educativos no quedarán cobijados por contratos de servicios en el sector de la educación oficial, con el fin de que las autoridades civiles asuman antes del 31 de diciembre de 1975 la dirección directa de dichos centros;

c) Que el Gobierno de Colombia, antes del 31 de diciembre de 1975, celebrará los contratos a que haya lugar en el sector de la educación oficial con el ordinario competente para aquellos centros educativos que sean objeto de un régimen contractual;

d) Que hasta el 31 de diciembre de 1975, mientras no se celebren los contratos en el sector de la educación oficial o no asuman las autoridades civiles la dirección directa los centros educativos que están hoy en día bajo dirección eclesiástica, se seguirá aplicando el régimen financiero anterior y las partidas correspondientes asignadas en el Presupuesto Nacional de Colombia para la educación en los antiguos territorios de misiones de calendario escolar a y b, así como las partidas asignadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restaurantes escolares y sostenimiento de algunos internados, serán giradas a través de la Procuraduría General de Misiones, cuya existencia se prorroga hasta esa fecha;

e) Que la asistencia a la enseñanza y formación religiosa según el magisterio de la Iglesia Católica que ofrecerán los planes educativos en los establecimientos oficiales de primaria y secundaria de acuerdo con el artículo doce del Concordato, no es obligatoria para los alumnos católicos menores cuyo representantes legales hayan pedido dispensa de los cursos de religión católica y para los alumnos mayores católicos de edad que presenten una solicitud en tal sentido, de conformidad con

⁷ Copia dell'originale; anche in OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, 7036-7037; «REDC» 31 (1975) 373-375.

el principio de libertad religiosa consagrado en las conclusiones del Concilio Vaticano II y en las normas de la Constitución Política de Colombia;

f) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno del Concordato de 1973, las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos, a partir de la fecha de entrada en vigor del tratado, deberán ser presentadas ante los jueces del Estado; sin embargo, se entiende que las causas introducidas ante las autoridades eclesiásticas con anterioridad a la entrada en vigor del tratado, seguirán su trámite ordinario ante dichas autoridades, en virtud del principio de los derechos adquiridos, a menos que las partes soliciten que la causa pase a consideración de la autoridad judicial competente del Estado colombiano;

g) Que, en relación con el párrafo segundo del Protocolo Final referente al artículo octavo, el Gobierno de Colombia declara y la Santa Sede toma nota de ello, que los matrimonios católicos celebrados con dispensa basada en el Privilegio de la Fe no podrán surtir efectos civiles, mientras no medie el estado de libertad civil de los contrayentes, de conformidad con las disposiciones de la legislación civil y de la jurisprudencia colombianas. El Tribunal Superior del Distrito Judicial territorialmente competente, una vez comprobado el estado de libertad de los cónyuges, ordenará la inscripción del matrimonio canónico en el registro civil con el fin de que surta plenos efectos civiles.

Los infrascritos reafirman la recíproca voluntad de la Santa Sede y de la República de Colombia que los condujo a señalar el curso de los próximos diez años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Concordato, para determinar la revisión y eventual modificación del mismo instrumento dentro de la armonía que debe reinar entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano, acuerdo que figura en el canje de notas realizado en julio de 1974 entre el

Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señor doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, y Su Excelencia Reverendísima Monseñor Angelo Palmas, Nuncio Apostólico de Su Santidad en Bogotá.

En fe de lo cual se extiende por duplicado la presente diligencia, que firman y sellan con sus sellos particulares, en el Palacio Apostólico del Vaticano, a los dos días del mes de julio de mil novecientos setenta y cinco.

+ *Jean Cardinal Villot*
Secretario de Estado

Antonio Rocha Alvira
Embajador de Colombia

SCAMBIO DI NOTE AI DIECI ANNI DEL CONCORDATO
DEL 1973⁸

(2 de julio de 1985)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DM. 00869

Bogotá, julio 2 de 1985

Excelencia:

Al terminarse el 2 de julio del presente año el curso de los diez años previsto en el último párrafo del Acta de Canje de los Instrumentos de Ratificación del Concordato vigente suscrito el 12 de julio de 1973, dentro de la armonía que debe reinar entre la Iglesia Católica y el Estado Colombiano, a tenor del artículo XXIX del mismo Concordato, y con el propósito de interpretar y aplicar algunas de sus disposiciones, propongo a Vuestra Excelencia lo que sigue:

a) En cuanto a lo acordado acerca del Privilegio de la Fe en el Protocolo Final en relación con el artículo VIII del Concordato, es entendido que el estado de libertad civil de los cónyuges de que habla el documento de ratificación del Concordato, implica la

⁸ Copia dell'originale.

disolución del vínculo civil por las causas y procedimientos establecidos por la legislación civil colombiana.

b) En vista de las instancias de familia que el Estado Colombiano estudia crear, la declaración del Protocolo Final en relación con el artículo IX se interpreta en el sentido de que los futuros jueces civiles de familia y las salas de familia que sean establecidas en los Tribunales Superiores puedan ser -en razón de sus características y especialización- respectivamente primera y segunda instancia para la tramitación de las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos.

Mientras se establecen dichas instancias de familia, las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos podrán ser provisionalmente tramitadas ante los Jueces Civiles de Circuito en primera instancia y en segunda ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

En consecuencia tengo el honor de proponer que lo expuesto en la presente nota, así como la respuesta que en idénticos términos tenga a bien darme Vuestra Excelencia, constituya la interpretación y aplicación dadas de común acuerdo a las disposiciones concordatarias.

Queda evidentemente entendido que el Concordato, como Tratado Internacional, continúa regido para todos sus efectos por las normas del Derecho Internacional General y por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Me valgo de la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAM CONVENTIONES⁹

⁹ **Firma:** 18 febbraio 1984, **ratifica:** 3 giugno 1985, **in:** AAS 77 (1985) 521-578. Essendo impossibile riferire l'abbondantissima bibliografia precedente e successiva all'Accordo, mi limito a ricordare alcune opere di documentazione e saggi: AA.VV., *Studi per la revisione del concordato*, Padova 1970; «IDE»

Augusto Ramírez Ocampo Ministro de
Relaciones Exteriores

A Su Excelencia

Monseñor *Angelo Acerbi*

Nuncio Apostólico

Ciudad.

Prot. N° 7088

Bogotá, julio 2 de 1985

Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el honor de acusar recibo de la Nota de Vuestra Excelencia distinguida con el N° D.M. 0089 de la fecha, que a la letra dice:

“Al terminarse el 2 de julio del presente año

(...)

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”.

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que la Santa Sede está de acuerdo sobre cuanto precede.

Aprovecho la ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración.

+ *Angelo Acerbi* Nuncio Apostólico

A Su Excelencia

Señor *Augusto Ramírez Ocampo*

Ministro de Relaciones Exteriores

Ciudad

(1971 II-III) *Chiesa e Stato in Italia* p. 273s; (1977/I-IV) *La Revisione del Concordato*, p. 5s; AA.VV. *I nuovi accordi concordatari tra Chiesa e Stato*, Roma-Bologna 1985; AA.VV. *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose. Studi e testi*, Milano 1985; G. DALLA TORRE, *La riforma delle legislazione ecclesiastica*, Bologna 1985 Id. (a cura di), *La revisione del concordato*, Città del Vaticano 1985; UNIONE GIURISTI CATTO-

ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

ART. 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

ART. 2

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritati-

va, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

ART. 3

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di un altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato¹⁰.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

ART. 4

LICI ITALIANI, *I nuovi accordi fra Stato e Chiesa*, Roma 1986; AA.VV., *Atti del Convegno italiano di studio sul nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede* (a cura di R. COPPOLA), Milano 1987; di recente il volume monografico di «QDPE» 2004/1 ai vent'anni dell'accordo.

¹⁰ Vedi lo scambio di Note del 23 dicembre 1985; infra p. ____.

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso tra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

ART. 5

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

ART. 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le Parti¹¹.

¹¹ Vedi lo scambio di Note del 23 dicembre 1985; infra p. _____.

ART. 7

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi¹².

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli

¹² Vid. lo scambio di Note del 24 febbraio 1997, *Documento conclusivo* III e Allegato 2.III; infra p. _____.

acquisti delle persone giuridiche¹³.

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

ART. 8

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

¹³ Vid. Legge 127/1997, art. 13, che abroga l'art. 17 del Codice civile e quindi i controlli statali preventivi relativi all'acquisto di beni immobili da parte delle persone giuridiche.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo¹⁴;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richie-

¹⁴ Sul tema della riserva di giurisdizione vid. Sent. Corte di Casazione (sezioni unite) 1824/13 febbraio 1993 e Sent. Corte Costituzionale 421/1 dicembre 1993. Cf. F. BERSINI, *L'articolo del Concordato sul matrimonio. Riserva e delibazione*, «IDE» (1986) P. I, p. 73-85.

ste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere¹⁵.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

ART. 9

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

¹⁵ Cf. Legge 218/31 maggio 1995, sul riconoscimento automatico in Italia delle sentenze straniere.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione¹⁶.

ART. 10

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato¹⁷.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

ART. 11

1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia¹⁸, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

¹⁶ Vid. R. COPPOLA, *La disciplina dell'insegnamento della religione nel nuovo Accordo*, «IDE» (1985) P. I, p. 140-152; G. FELICIANI, *L'insegnamento della religione nel sistema concordatario*, «ME» (1987) p. 125-140.

¹⁷ Vid. lo scambio di Note del 25 gennaio 1994.

¹⁸ Vid. l'Intesa, del 21 dicembre 1990, tra Il Ministro dell'Interno e il Presidente della CEI per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, in «Notiziario CEI» (1991) p. 45-50.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

ART. 12

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche¹⁹.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e

¹⁹ Vid. l'Intesa del 13 dicembre 1996, tra il Presidente della CEI e il Ministro per i beni culturali e ambientali, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, in G.U., 8 novembre 1996, n. 262; «IDE» (1996) P. I, p. 887-889; «Notiziario CEI» (1996) p. 336-342. Sull'argomento vid. G. FELICIANI, *I beni culturali ecclesiastici. Dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense alla recente Intesa*, in «Vita e Pensiero» (1997) p. 493-507; P. FERRARI, *L'intesa sui beni culturali ecclesiastici*, in «La civiltà cattolica» (1997) pp. 461-470; L. LACROCE, *I beni culturali d'interesse religioso e l'Intesa sull'art. 12 dell'Accordo del 1984*, in «IDE» (1998) P. I, pp. 483-537.

fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

ART. 13

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 14

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentotantaquattro.

+ AGOSTINO CARD. CASAROLI

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. *In relazione all'Art. 1*

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. *In relazione all'Art. 4*

a) Con riferimento al n. 2, si considerano

in cura d'anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'Art. 7

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all'Art. 8

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà

tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'Art. 9

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professiona-

le degli insegnant²⁰.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione all'Art. 10

La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 -che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929- si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione all'Art. 13 n. 1

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentotantaquattro.

+ *Agostino Card. Casaroli*

B. Craxi

Protocollo di approvazione delle norme per la disciplina della materia di cui all'art.

²⁰ Vid. le Intese tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana: del 14 dicembre 1985 e del 13 giugno 1990, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1985, n. 299 e del 25 luglio 1990, n. 172); del 10 giugno 1986 sulle "specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne" (G.U. del 10 settembre 1986, n. 210); *id.* per le scuole pubbliche elementari (G.U. del 25 maggio 1987, n. 119); *id.* per le scuole pubbliche secondarie superiori, licei e istituti d'arte (G.U. 12 agosto 1987, n. 187); *id.* per la scuola media pubblica (G.U. del 27 agosto 1987, n. 199). Tutte riportate da S. BERLINGÒ - G. CASUSCELLI, *Codice del diritto ecclesiastico*, 3^a ed. Milano 1993.

7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense

Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e

il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi,

esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno,

preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica,

considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17 comma 3, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative,

tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme,

convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue:

ART. 1

Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato I.

ART. 2

Resta inteso che tali norme non concer-

nono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

ART. 3

Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli art. 13, n. 2 e 14 dell'Accordo 18 febbraio 1984.

ART. 4

Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.

ART. 5

Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesi-

CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI POLONIA²¹

La Santa Sede e la Repubblica di Polonia nell'intento di regolare in maniera stabile ed armonica le mutue relazioni;

tenendo conto che la religione cattolica è professata dalla maggioranza dei cittadini della Nazione Polacca;

rilevando la missione della Chiesa Cattolica, il ruolo che la Chiesa ha svolto nella storia millenaria dello Stato Polacco, nonché il significato del pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II per la storia contemporanea della Polonia;

considerando l'importanza decisiva della

mo.

Roma, 15 novembre 1984.

+ *Agostino Card. Casaroli*

B. Craxi

ALLEGATO

Scambio di Lettere tra Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, e Sua Eccellenza l'Onorevole Signore Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.

(...)

Processo-Verbale

(...)

riconquista dell'indipendenza e della sovranità per lo Stato Polacco e avendo sollecitudine del suo sviluppo;

costatando il contributo rilevante della Chiesa allo sviluppo della persona umana e al consolidamento della moralità;

guidati dai suddetti valori e dai principi comuni del diritto internazionale nonché dai principi riguardanti il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione per motivo di religione:

ritenendo che lo sviluppo di una società libera e democratica è fondata sul rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti;

prendendo atto della nuova struttura organizzativa della Chiesa in Polonia sancita con la Bolla Pontificia «Totus Tuus Poloniae populus»;

avendo la Repubblica di Polonia preso in considerazione i suoi principi costituzionali e leggi, e la Santa Sede i documenti del Concilio Vaticano II riguardanti la libertà religiosa ed i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica, nonché le norme del diritto canonico, hanno deciso di stipulare il presente Con-

²¹ **Firma:** 28 luglio 1993, **ratifica:** 23 febbraio 1998, **in:** testo italiano da "L'Osservatore Romano" 30 luglio 1993, p. 5; testo polacco-italiano in "Niedziela" 1/98, p. 13-14; anche in W. GORALSKI - W. ADAMCZEWSKI SJ, *Konkordat*, Plock 1994, p. 145-165. Vid. *Nowy Konkordat a prawo polskie*, Warszawa 1994; B. BASDEVANT GAUDEMET - P. DURAND, *Renouveau du droit concordataire? Le projet de concordat polonais de 1993*, in «Revue d'éthique et de théologie morale "Le Supplement"», 199 (Décembre 1996) p. 7-10; H. SUCHOCKA, *A propos du projet de concordat de 1993 avec la Pologne*, ivi, p. 11-31.

cordato.

A tal fine la Santa Sede, rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Józef Kowalczyk, Arcivescovo titolare di Eraclea e Nunzio Apostolico a Varsavia, e la Repubblica di Polonia, rappresentata da Sua Eccellenza il Signor Krzysztof Skubiszewski, Ministro degli Esteri, hanno stabilito di comune intesa, quanto segue:

ARTICOLO 1: La Repubblica di Polonia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e alla collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene comune.

ARTICOLO 2: Al fine di mantenere e rafforzare i rapporti tra le Parti Contraenti e per compiere la missione loro affidata, un Nunzio Apostolico risiederà come finora nella capitale della Polonia, e un Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Polonia presso la Santa Sede risiederà a Roma.

ARTICOLO 3: La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue persone giuridiche e fisiche la libertà di contatti e di comunicazione con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali, con le Chiese particolari, nonché tra di esse e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e persone, sia nel Paese sia all'estero.

ARTICOLO 4: 1. La Repubblica di Polonia riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

2. La Repubblica di Polonia riconosce anche la personalità giuridica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, che hanno tale personalità in conformità alle norme del diritto canonico. L'autorità ecclesiastica ne fa debita notifica ai competenti organi dello Stato.

3. Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, altri enti ecclesiastici possono ottenere la personalità giuridica in base alla legge polacca.

ARTICOLO 5: Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica, senza distinzione di riti, il libero e pubblico esercizio della giurisdizione, gestione e amministrazione dei propri affari, in conformità al diritto canonico.

ARTICOLO 6: 1. Spetta all'autorità ecclesiastica competente creare le strutture proprie della Chiesa; ciò riguarda, in particolare, erigere, mutare e sopprimere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, l'ordinariato militare, amministrazioni apostoliche, prelature personali e territoriali, abbazie territoriali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.

2. Nessuna parte del territorio polacco sarà inserita in diocesi o provincia ecclesiastica con sede fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia.

3. Nessuna diocesi che ha la sede nella Repubblica di Polonia sarà estesa fuori delle frontiere dello Stato Polacco.

4. Un Vescovo che appartiene alla Conferenza Episcopale Polacca non apparterrà alla Conferenza Episcopale nazionale di un altro Stato.

5. Un Vescovo che non è cittadino polacco non apparterrà alla Conferenza Episcopale Polacca. Né eserciterà giurisdizione nella Repubblica di Polonia, fatta eccezione per i Legati o altri Inviati del Papa.

ARTICOLO 7: 1. Gli uffici ecclesiastici vengono provvisti dalla competente autorità della Chiesa, in conformità alle norme del diritto canonico.

2. La nomina e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

3. In Polonia, la Santa Sede sceglierà i Vescovi tra gli ecclesiastici che siano cittadini polacchi.

4. Prima della pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, la Santa Sede farà conoscere il suo nome in tempo opportuno al Governo della Repubblica di Polonia, in via riservata. Si farà di tutto affinché tale comu-

nicazione venga fatta con sollecitudine, nei limiti del possibile.

ARTICOLO 8: 1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di esercitare il culto, in conformità all'articolo 5.

2. L'organizzazione del culto pubblico compete all'autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto canonico e nel rispetto delle relative norme del diritto polacco.

3. Lo Stato garantisce l'inviolabilità dei luoghi destinati dall'autorità ecclesiastica competente all'esercizio del culto e alla sepoltura dei defunti, e solo per questo scopo. Per motivi importanti, e d'accordo con la competente autorità ecclesiastica, si può destinare tali luoghi ad altri usi. Tale disposizione non costituisce un limite per la applicazione della legge polacca per casi di esproprio in conformità con le norme del diritto internazionale.

4. L'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli menzionati al comma 3, non richiede l'autorizzazione delle autorità civili, a meno che le rispettive norme del diritto polacco non dispongano diversamente, specie per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

5. L'autorità civile può prendere provvedimenti necessari nei luoghi menzionati al comma 3, anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiastica, se ciò fosse indispensabile per la difesa della vita, della salute e dei beni.

ARTICOLO 9: 1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:

- 1) 1° gennaio - Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (Capodanno);
- 2) Lunedì di Pasqua;
- 3) Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo;
- 4) 15 agosto - Solennità dell'Assunzione della B.V. Maria;
- 5) 1° novembre - Solennità di Tutti i Santi;
- 6) 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore;

7) 26 dicembre - Secondo Giorno dell'Ottava di Natale.

2. L'estensione del suddetto elenco può avvenire in seguito ad accordo tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 10: 1. Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta, gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se

1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca;

2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno concorde manifestazione della volontà di produrre tali effetti e

3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa.

2. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio.

3. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico.

4. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali.

5. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere oggetto di procedimento secondo l'articolo 27.

6. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca.

ARTICOLO 11: Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e del-

la famiglia, fondamento della società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del matrimonio.

ARTICOLO 12: 1. Riconoscendo il diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli e il principio della tolleranza, lo Stato garantisce che le scuole pubbliche elementari e medie, nonché i centri prescolastici, gestiti dagli organismi dell'amministrazione civile o autogestiti, organizzino, in conformità alla volontà degli interessati, l'insegnamento della religione nel quadro del relativo programma di scuola o prescolastico.

2. Il programma di insegnamento della religione cattolica e i libri di testo vengono redatti a cura dell'autorità ecclesiastica, che li fa conoscere all'autorità civile competente.

3. Gli insegnanti di religione devono avere l'autorizzazione (missio canonica) del Vescovo diocesano. La revoca di tale autorizzazione comporta la perdita del diritto all'insegnamento della religione. I criteri della preparazione pedagogica, nonché la forma e il modo di completare questa preparazione, saranno oggetto di intese tra le competenti autorità civili e la Conferenza Episcopale Polacca.

4. Per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e dell'educazione religiosi, gli insegnanti di religione devono osservare le leggi e le disposizioni ecclesiastiche; per il resto devono osservare le norme civili.

5. La Chiesa Cattolica ha la libertà di organizzare la catechesi per gli adulti, compresa la pastorale accademica.

ARTICOLO 13: Ai bambini ed ai giovani cattolici che prendono parte alle colonie, ai campi della gioventù o ad altre forme di villeggiatura collettiva, viene garantito l'esercizio delle pratiche religiose e, in particolare, la partecipazione alla Santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi.

ARTICOLO 14: 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire centri di istruzione e di educazione, tra cui scuole materne e

scuole di ogni ordine, in conformità alle norme del diritto canonico e secondo i principi stabiliti dalle rispettive leggi civili.

2. Nell'attuare un programma minimo di materie obbligatorie e nel rilasciare documenti ufficiali, tali scuole si regolano secondo le norme della legislazione polacca. Nell'attuare invece un programma di insegnamento di altre materie, queste scuole osservano le norme ecclesiastiche. Il diritto polacco decide circa il carattere pubblico di tali scuole e centri.

3. Gli insegnanti, gli educatori e gli altri impiegati, così come gli alunni e gli allievi delle scuole e dei centri di cui al comma 1 - se queste scuole o centri sono pubblici o parificati con le scuole o i centri pubblici - godono degli stessi diritti e degli stessi doveri spettanti alle analoghe persone delle scuole e dei centri pubblici.

4. Le scuole ed i centri di cui al comma 1 saranno sovvenzionati dallo Stato o dagli organi delle autonomie territoriali, secondo le situazioni e i criteri stabiliti dalle rispettive leggi civili.

ARTICOLO 15: 1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa il diritto di istituire e gestire liberamente scuole superiori, tra cui università, facoltà autonome e seminari maggiori ecclesiastici, nonché istituti scientifici di ricerca.

2. Lo statuto giuridico delle scuole superiori, di cui al comma 1, così come le modalità ed i termini del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei titoli accademici ecclesiastici, nonché lo statuto giuridico delle facoltà di teologia cattolica nelle università statali, sono regolati da intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.

3. La Pontificia Accademia Teologica di Cracovia e l'Università Cattolica di Lublino sono sovvenzionate dallo Stato. Lo Stato prenderà in considerazione la questione del sussidio finanziario per le facoltà autonome di cui al comma 1.

ARTICOLO 16: 1. La cura pastorale dei militari di religione cattolica che prestano servizio militare effettivo, tra cui quelli di carriera, viene svolta dal Vescovo Castrense nell'ambito dell'ordinariato militare, in conformità al diritto canonico ed allo statuto approvato dalla Santa Sede d'accordo con le competenti autorità della Repubblica di Polonia.

2. Ai militari di cui al comma 1 viene garantita la possibilità della libera partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nelle feste, se questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio.

3. I sacerdoti e i diaconi, nonché i membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica dopo la professione perpetua, vengono destinati alla riserva. Per gli alunni dei seminari, per i professi con voti temporanei e per i novizi viene rimandato il servizio militare affinché possano portare a compimento i loro studi.

4. I sacerdoti destinati alla riserva possono essere chiamati ad esercitazioni militari, solo a scopo di addestramento per svolgere la funzione di cappellano militare su richiesta del competente superiore ecclesiastico.

5. In caso di mobilitazione generale o di guerra, l'autorità ecclesiastica assegnerà un numero supplementare di sacerdoti per il servizio di cappellani militari; nonché di diaconi, di alunni di seminari maggiori ecclesiastici e di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, per il servizio sanitario o per il servizio della difesa civile.

ARTICOLO 17: 1. Alle persone che soggiornano negli istituti penitenziari, rieducativi e di reinserimento sociale, nonché nelle case di cura e di assistenza sociale, così come in altri istituti e centri di questo genere, la Repubblica di Polonia garantisce le condizioni per l'esercizio delle pratiche religiose e per il beneficio dell'assistenza religiosa.

2. Alle persone di cui al comma 1 vengono assicurati in particolare la possibilità di partecipare alla santa Messa domenicale e festiva, alla catechesi ed ai ritiri spirituali, non-

ché il beneficio dell'assistenza religiosa individuale, tenendo presenti tuttavia gli scopi del soggiorno di tali persone nei centri indicati al comma 1.

3. Al fine di rendere operativi i diritti delle persone di cui al comma 1, il Vescovo diocesano designerà i cappellani, con i quali la rispettiva istituzione civile stipulerà un apposito contratto.

ARTICOLO 18: In relazione alla necessità di garantire la cura pastorale delle minoranze etniche, spetta ai Vescovi diocesani decidere circa l'organizzazione del servizio pastorale e della catechesi nella lingua propria di tali minoranze.

ARTICOLO 19: La Repubblica di Polonia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi, in conformità al diritto canonico e agli scopi da esso definiti. Se tali associazioni attraverso la loro attività ricadono nell'ambito regolato dalla legislazione polacca, esse si regolano anche secondo tale legislazione.

ARTICOLO 20: 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di stampare, pubblicare e divulgare liberamente qualsiasi pubblicazione attinente alla sua missione.

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere e di fare uso dei mezzi propri di comunicazione sociale, e anche di trasmettere programmi dalla radio e dalla televisione pubbliche, secondo le norme stabilite dalla legislazione polacca.

ARTICOLO 21: 1. Apposite istituzioni ecclesiastiche hanno il diritto di esercitare, ciascuna secondo la propria natura, attività di carattere missionario, caritativo ed assistenziale. Allo scopo possono darsi strutture organizzative ed effettuare collette pubbliche.

2. Le norme della legislazione polacca sulle collette pubbliche non si applicano alle raccolte di offerte per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche, caritativo-assistenziali, scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento del clero e dei religiosi, se si effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e nelle circostanze definite dalla consuetu-

dine in una data regione e secondo le modalità tradizionalmente stabilite.

ARTICOLO 22: 1. L'attività intrapresa dalle persone giuridiche ecclesiastiche per scopi umanitari, caritativo-assistenziali, scientifici ed istruttivo-educativi sotto l'aspetto giuridico è pari all'attività svolta per scopi analoghi dalle istituzioni civili.

2. Nelle questioni finanziarie delle istituzioni e dei beni ecclesiastici nonché del clero, avendo come punto di partenza la legislazione polacca e le norme ecclesiastiche vigenti, le Parti Contraenti istituiranno una speciale commissione, che si occuperà dei necessari cambiamenti in materia. La nuova normativa prenderà in considerazione i bisogni della Chiesa, tenendo presenti la sua missione e l'attuale prassi della vita ecclesiastica in Polonia.

3. Alle autorità civili verranno indicate l'istituzione ecclesiastica o le istituzioni ecclesiastiche competenti per le questioni menzionate al comma 2.

4. La Repubblica di Polonia, per quanto è possibile, dà appoggio materiale per la conservazione e i lavori di restauro dei complessi sacri di valore monumentale e degli edifici adiacenti, nonché delle opere d'arte che sono patrimonio culturale.

ARTICOLO 23: Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire ed alienare beni immobili e mobili, così come acquisire ed alienare diritti patrimoniali, secondo le norme della legislazione polacca.

ARTICOLO 24: La Chiesa ha il diritto di costruire, ampliare e conservare edifici sacri ed ecclesiastici, nonché cimiteri, in conformità con la legislazione polacca. Della necessità di edificare una chiesa o di erigere un cimitero, decide il Vescovo diocesano o l'Ordinario competente. Le autorità ecclesiastiche competenti procedono alla costruzione degli edifici sacri ed ecclesiastici e all'erezione di un cimitero, dopo averne concordato l'ubicazione con le autorità competenti e dopo aver ottenuto i necessari permessi ammini-

strativi.

ARTICOLO 25: 1. In ciascuna diocesi, un'apposita commissione istituita dal Vescovo diocesano collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di proteggere i beni culturali di valore nazionale, nonché i documenti di archivio o di valore storico-artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici.

2. Le autorità civili competenti e la Conferenza Episcopale Polacca daranno norme per rendere accessibili i beni culturali che sono di proprietà o sono gestiti dalla Chiesa.

ARTICOLO 26: Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire fondazioni. Queste fondazioni si regolano secondo la legislazione polacca.

ARTICOLO 27: I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno regolati mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.

ARTICOLO 28: Le Parti Contraenti cercheranno di risolvere per vie diplomatiche eventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Concordato.

ARTICOLO 29: Il presente Concordato sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vigore dopo un mese dal giorno dello scambio dei documenti di ratifica.

Il presente Concordato è stato steso a Varsavia il 28 Luglio 1993, in doppio originale, ciascuno in lingua polacca e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno sottoscritto il presente Concordato e hanno apposto i propri sigilli.

Per la Santa Sede: S.E.R. Mons. JÓZEF KOWALCZYK *Arciv. tit. di Eraclea, Nunzio Apostolico*

Per la Repubblica di Polonia: S.E. il Sig. KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI *Ministro degli Affari Esteri*